

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3598

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAULINI, GAMBELLI-FENILI, ALATRI, BORSARI, CALASSO,
GRIMALDI, JACAZZI, LA BELLA, LAJOLO, PAGLIARANI,
VIVIANI LUCIANA, Malfatti FRANCESCO**

Presentata il 30 novembre 1966

**Ampliamento dei ruoli organici ed orario di lavoro dei sottufficiali,
vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'immediato dopoguerra, il ruolo organico del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco era costituito da 6.294 unità tra sottufficiali, vigili scelti e vigili.

Poiché tale forza organica era assolutamente insufficiente per assicurare una adeguata organizzazione del servizio antincendi in relazione alle accresciute necessità imposte dagli impegnativi compiti derivanti dalla ripresa dello sviluppo industriale ed edilizio del Paese, l'Amministrazione antincendi, nell'anno 1946 propose l'aumento dell'organico da 6.294 a 10.000 unità, ritenendo tale aumento « come minimo indispensabile per assicurare una adeguata efficienza del servizio ».

L'aumento proposto incontrò, già da allora, l'opposizione del Ministero del tesoro per i soliti « motivi di carattere finanziario » che solo in parte il Parlamento riuscì a superare con la determinazione in 8.000 unità complessive degli organici medesimi, come recepito dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, la quale prevede anche l'assegnazione al Corpo di 2.000 unità di volontari ausiliari reclutati annualmente tra i giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obblighi di leva.

Tale soluzione, pervenuta a distanza di 15 anni nel corso dei quali, a seguito dello svi-

luppo della società nazionale, le esigenze di servizio erano venute ad accrescersi notevolmente, si dimostrò assolutamente inadeguata anche per la sua qualità giacché, come è ovvio, è incontestabile la constatazione che i militari di leva, pur addestrati nelle manovre d'istituto, non possono, nel giro di pochi mesi, prendere la necessaria esperienza per operare sui sinistri con sicurezza ed efficacia.

Ne consegue che agli accresciuti compiti imposti dal servizio, il Corpo ha dovuto finora provvedervi mediante l'utilizzazione della esigua forza professionale a disposizione.

Specie in questi ultimi anni, la carenza degli organici è andata sempre più accentuandosi di fronte al costante aumento del numero dei vari servizi affidati al Corpo dei vigili del fuoco e ciò è facilmente dimostrabile esaminando le statistiche di tali servizi espletati nel decennio che va dal 1952 al 1962.

Dai 46.000 interventi di soccorso effettuati nel 1952 si è saliti a circa 90.000 nel 1962. Le visite di prevenzione dalle 127.000 del 1952 sono giunte ad oltre 251.000 nel 1962, ed i servizi di ispezione e di vigilanza sono aumentati, nello stesso periodo, di circa 100.000 giungendo ad oltre 700.000.

Con l'attuale forza organica, oltre alle esigenze dei 90 comandi dei capoluoghi di pro-

vincia, il Corpo nazionale provvede anche a quelle di circa 800 distaccamenti istituiti in cittadine alcune delle quali, per popolazione e sviluppo industriale, hanno importanza maggiore degli stessi capoluoghi.

Molti di questi distaccamenti non hanno ancora potuto entrare in funzione per l'impossibilità di potervi assegnare il personale necessario!

Questo il quadro, sia pure sommario, della disastrosa situazione in cui versa il Corpo dei vigili del fuoco del nostro paese il quale, tra le nazioni più avanzate nel campo industriale e dei traffici, è l'unico che spende le somme più basse per il servizio antincendi.

Basti osservare che l'organico professionale dei vigili italiani (8.000 unità), in Inghilterra e in Francia serve per coprire le necessità delle sole circoscrizioni di Londra (7.500 uomini) e di Parigi (8.000 uomini), New York ha 10.500 pompieri comunali!

Di fronte alla necessità inderogabile di garantire al paese il minimo indispensabile servizio di soccorso e di vigilanza, l'Amministrazione antincendi, con l'attuale esigua forza organica a disposizione, costringe i propri dipendenti a sottostare a turni di servizio veramente disumani avvalendosi delle norme anticostituzionali del vecchio ordinamento fascista del 1942 (regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 699) il quale, in materia di orario di lavoro, prescrive testualmente:

« Il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve considerarsi in servizio continuo, anche se non è di turno, e non può essere impiegato in servizi diversi da quelli d'istituto, salvo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

In via normale il servizio sarà espletato in ore 24 continuative, alternato con turni di 24 ore di riposo condizionato.

Durante tali ore di riposo i sottufficiali, vigili scelti e vigili dovranno tenersi sempre reperibili a disposizione del Comando del corpo e potranno essere comandati per ogni eventuale esigenza di servizio, oltre che per i servizi di prevenzione ».

La mostruosità di tale norma è tanto più evidente se si considera che durante il cosiddetto turno di « 24 ore di riposo », che dovrebbe essere goduto dopo le 24 ore di ininterrotto servizio, il personale è obbligato a prestare la sua opera per garantire tutti i servizi straordinari previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, per conto di terzi o privati, ob-

bligatori o richiesti, i quali comprendono tra l'altro:

servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini, impianti radio-televisivi, aeroporti, ecc.;

soccorsi tecnici, dopo cessata l'urgenza, consistenti in soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti, impiego di autogrua e di mezzi di sollevamento di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, ecc.;

servizi di demolizione; servizi di sgombero dopo lo spegnimento di incendi o in seguito a crolli od altri sinistri, nonché altri servizi tecnici non urgenti che rientrano nei compiti del Corpo dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione.

Per fronteggiare tutte queste esigenze imposte dalla legge, ne consegue che il cosiddetto riposo del vigile si riduce a pochissime ore del giorno o della notte e spesso viene addirittura a mancare completamente, specie a danno di coloro che prestano servizio nei centri più importanti, in quelli portuali e in quelli industrialmente più sviluppati.

Se si aggiunge che durante le ore di riposo i vigili devono tenersi « sempre reperibili » a disposizione del Comando, si ha la più chiara dimostrazione della insostenibile e disumana condizione in cui si trovano questi lavoratori.

Occorre anche considerare il fatto che, a causa della suaccennata insufficienza della forza organica del Corpo dei vigili del fuoco la quale si dimostra inadeguata persino per « coprire » i normali servizi di soccorso, i Comandi provinciali sono spesso costretti a trattenere in servizio il personale del turno di riposo ogni qualvolta si verifica una chiamata di soccorso. Per la stessa ragione è ormai abituale il fatto che ai vigili viene negato anche il normale congedo annuale.

La situazione organizzativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco diventa addirittura drammatica allorché il Corpo si trova di fronte alla necessità di affrontare eccezionali eventi causati da calamità naturali, disastri, ecc. per cui — onde fronteggiare tali eventi — le sedi di servizio vengono lasciate sguarnite persino dei normali servizi di primo intervento.

Di fronte alla inderogabile necessità di risolvere sia il problema di garantire al nostro paese un più adeguato e moderno servizio antincendi nell'interesse principale della salvaguardia della vita dei cittadini, dei beni

pubblici e privati, sia quello dell'orario del lavoro del personale mediante l'adozione di turni di servizio meno estenuanti, analogamente a quanto viene praticato per i dipendenti civili dello Stato — cui il personale medesimo è per legge ad ogni effetto assimilato —, la Direzione generale dei servizi antincendi, concordando con i sindacati su tali esigenze, aveva a suo tempo predisposto uno schema di disegno di legge che prevedeva, tra l'altro, l'aumento della forza organica professionale da 8.000 a 11.000 unità.

Tale provvedimento (predisposto nel 1963) è stato bloccato nel suo *iter* perché i Ministri finanziari non intesero dare il loro parere favorevole in relazione alle difficoltà della pretesa congiuntura economica.

A nostro avviso, motivi di carattere finanziario debbono essere assolutamente superati, di fronte alla necessità di porre rimedio alle gravi carenze organizzative di un così vitale servizio. È necessario che lo Stato intervenga subito, con uno sforzo economico che non deve essere messo in relazione alle strette congiunturali, ma deve servire per garantire al Paese un più moderno servizio antincendi, evitando di puntare essenzialmente sullo slancio e sull'abnegazione del personale il quale ha ragione di pretendere un orario di lavoro meno gravoso di quello attuale anche perché tale superprestazione si ripercuote negativamente sull'efficienza fisica del personale stesso con il sensibilissimo danno che ne deriva allorché questo viene chiamato ad affrontare compiti di soccorsi normali ed eccezionali.

Ciò premesso, la presente proposta di legge mira a realizzare una prima soluzione al problema degli organici del personale permanente del Corpo, elevando l'attuale forza organica dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti da 8.000 posti a 12.000 posti ripartiti tra le varie qualifiche.

Con l'articolo 2 della presente proposta di legge si stabilisce l'orario di lavoro dei vigili del fuoco sulla base delle 48 ore settimanali, mediante turni di servizio di 24 ore continuative alternati con turni di 48 ore di riposo.

Poiché possono verificarsi sinistri di particolare entità per fronteggiare i quali il personale in turno di servizio potrebbe risultare

non bastevole all'esigenza e dato che occorre soddisfare i servizi straordinari di prevenzione, la norma prevede che durante le prime 24 ore di riposo il personale deve poter essere comandato.

Questa condizione non consente al personale di poter disporre pienamente della sua libertà e pertanto la norma esclude che per tale disponibilità l'Amministrazione possa valersi di esso personale nelle 24 ore di riposo successive alle prime.

Allo scopo di contenere nella misura massima di 48 ore l'orario settimanale di servizio ordinario, la norma prevede che il personale ha diritto di fruire quindicinalmente di una giornata intera di riposo. Aderendo in tale modo alla norma costituzionale relativa al diritto irrinunciabile del riposo settimanale di cui una recente sentenza della Corte costituzionale ha richiamato l'insopprimibilità e ciò anche in relazione alla possibilità di far cadere tale riposo, anche se saltuariamente, di domenica.

Gli obbiettivi che persegue l'articolo in discorso sono assolutamente inconciliabili con l'articolo 38 del regio decreto 699/1942 di cui pertanto si rende necessaria la soppressione.

L'articolo 3 estende ai vigili del fuoco la misura dei compensi per lavoro straordinario vigente per lo stesso titolo a favore degli altri dipendenti civili dello Stato dato che le misure attualmente in vigore per i vigili, fissate nell'anno 1955, sono del tutto ingiustificate dal punto di vista della differenziazione che si è voluta mantenere a danno dei vigili stessi rispetto ai pubblici dipendenti.

Affinché il previsto incremento dei ruoli organici produca effetti rapidi anche allo scopo di mantenere proporzionalità numerica fra i vari gradi rispetto all'attuale situazione, si rende opportuna una norma che consenta di coprire i nuovi posti di organico relativi ai gradi superiori all'iniziale.

A tale fine soccorre l'articolo 4 della proposta concependo la riduzione delle anzianità previste per la promozione a detti gradi. Tengasi presente che in circostanze analoghe di ampliamento di ruoli organici presso altre Amministrazioni le relative disposizioni di legge hanno tutte adottato lo stesso criterio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tabella A annessa alla legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

ART. 2.

L'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, è sostituito dal seguente:

« L'orario di lavoro dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale vigili del fuoco è stabilito in turni di 24 ore di servizio continuativo alternati con turni di 48 ore di riposo. Ogni quindici giorni il personale ha diritto ad un turno di riposo supplementare della durata di 24 ore continuative.

Durante le prime 24 ore dei turni di riposo, i sottufficiali, vigili scelti e vigili dovranno tenersi reperibili a disposizione dei Comandi provinciali per far fronte ad eccezionali esigenze di servizio di soccorso per le quali non sia sufficiente il personale in turno ordinario di servizio.

Durante le prime 24 ore dei turni di riposo il personale può essere altresì comandato a prestare i servizi straordinari di prevenzione di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, nel limite massimo obbligatorio di trenta ore mensili ».

L'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, è soppresso.

ART. 3.

I compensi per lavoro straordinario spettanti ai sottufficiali, vigili scelti e vigili per prestazioni derivanti da eccezionali esigenze di servizio di soccorso sono fissati nella misura vigente per i dipendenti civili dello Stato.

Il secondo comma dell'articolo 81 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è soppresso.

ART. 4.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno, per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1970 per l'avanzamento al grado superiore, di una riduzione pari alla metà di periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della promozione.

Il periodo minimo di permanenza nel grado, per le promozioni per anzianità, non potrà comunque essere inferiore a due anni.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI
E VIGILI PERMANENTI DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO:

Marescialli di 1 ^a classe n.	90
Marescialli di 2 ^a classe »	180
Marescialli di 3 ^a classe »	300
Brigadieri e vice brigadieri . . »	2.700
Vigili scelti »	2.040
Vigili ed allievi vigili »	6.690
TOTALE n.	<u>12.000</u>